



Avv. Niccolò
Massella Ducci Teri
NOTAIO

Via Tommaseo 28 - La Spezia
Tel. 0187/734601

REPERTORIO N. 6.931

RACCOLTA N. 3.144

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di marzo, in Lerici, in Piazza Bagicalupi, presso la sala del Consiglio Comunale alle ore nove e cinquanta.

31 marzo 2019

Avanti a me Dottor NICCOLO' MASSELLA DUCCI TERI, Notaio in La Spezia, con studio in via Tommaseo n. 28, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

è presente

- **BATTISTELLI CESARE**, nato a La Spezia il 29 gennaio 1948, residente in Lerici, frazione Tellaro, via Fiascherino II Traversa n. 29, codice fiscale BTT CSR 48A29 E463B, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "**Croce Rosso Bianca**" - di Lerici, con sede in Lerici, via Matteotti n. 9, codice fiscale 81000670117, Ente Morale di diritto privato, avente personalità giuridica in forza di decreto della Giunta Regionale della Liguria del 6 dicembre 1979 n. 10 e iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato tenuto presso la Regione indicata in virtù di provvedimento n. 56 del 17 gennaio 1994, nonché nel Registro delle persone Giuridiche già tenuto presso il Tribunale della Spezia con il numero 2 e in seguito al trasferimento del suddetto Registro presso la Regione Liguria con il numero 44.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convocati gli associati e l'organo amministrativo per partecipare all'assemblea della sunnominata associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione di un nuovo statuto per adeguarlo a quanto previsto dalle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recanti il codice del Terzo Settore;

2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti, ai sensi del vigente statuto associativo, il comparente signor BATTISTELLI CESARE, il quale dopo aver constatato e dato atto:

- che sono intervenuti personalmente e/o per deleghe regolarmente conferite a norma di legge e di statuto, gli associati che risultano nel foglio di presenze che, previa verifica fatta dal Presidente in Assemblea e previa lettura da me Notaio datane contestualmente, vidimato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la presente assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Associativo, in particolare con affissione pubblica e comunicazione a mezzo raccomandata;
- che la prima convocazione è andata deserta e, pertanto, la presente è costituita in seconda convocazione;
- che per l'Organo Amministrativo è presente il Presidente, signor Battistelli Cesare, Perotta Paolo (segretario), Righetti Mirco, Cosentino Guido;
- che è presente il Revisore Legale, signor Umberto Colombo;

d i c h i a r a

la presente Assemblea validamente costituita e pertanto atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e di aver accertato l'identità e la legittimazio-

Registrato a La Spezia
il 04/04/2019
serie 1T
al n. 2586

ne dei presenti.

Venendo alla materia posta all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di un nuovo statuto sociale che regola l'attività della stessa, approvandone le norme come da lui lette in assemblea, adeguandolo, pertanto, a quanto previsto dalle disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recanti il codice del Terzo Settore.

In particolare, il Presidente, richiamando la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, fa presente che il nuovo Statuto può essere adottato applicando i quorum previsti per la assemblea ordinaria, recependo così le modifiche apportate all'articolo 101, comma 2 del D.Lgs 117/2017 dal D.Lgs 105/2018.

Fa, inoltre, presente che detto adeguamento deve essere effettuato entro e non oltre il 2 agosto 2019, data dalla quale saranno inefficaci le vecchie clausole statutarie, divenute incompatibili per la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.

L'assemblea, con un solo associato astenuto, signora Gianardi Francesca, e mediante voto palese,

DELIBERA

- di adottare e fare proprio lo statuto che regola l'attività della Associazione di Pubblica Assistenza denominata "**Croce Rosso Bianca**", a quanto previsto dalle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recanti il codice del Terzo Settore, approvandone le norme come riportate nel testo proposto e letto in assemblea dal Presidente e lo consegna a me notaio perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne rilasci copie, così che il Consiglio di Amministrazione possa adottare i conseguenti adempimenti e possa provvedere alla funzionalità dei propri organi.

Il nuovo statuto, composto di numero venticinque articoli, sottoscritto dal comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea viene chiusa alle ore

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 il presente atto ed i relativi allegati sono esenti da imposta di bollo e di registro.

Le spese del presente atto sono a carico della Pubblica Assistenza "**Croce Rosso Bianca**" - di Lerici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto, con gli allegati, al comparente il quale, a mia domanda, lo ha approvato perché conforme alla sua manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e cinquanta.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio manoscritto per facciate tre e quanto sin qui della presente quarta.

F.to Cesare Battistelli

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

Associazione Pubblica Assistenza Croce Rosso Bianca Lerici - ODV

Assemblea dei soci del giorno 31 marzo 2019

FOGLIO PRESENZE

74.970 di n. 6931 di Registro

ed. n. 3.464 di Registro sub. "A"

Soci	Delega	Firma
TINELLI CRISTINA	IOLE LEMME	IOLE LEMME
BATTISTELLI CARLA		BATTISTELLI CARLA
GIULFRANCO PAZIENZA		GIULFRANCO PAZIENZA
PAOLO PEROTTA		PAOLO PEROTTA
RICHIA MIRO		RICHIA MIRO
BROZZI CLAUDIO	RICHIA MIRO	RICHIA MIRO
BIAGGIOLI LUISA		BIAGGIOLI LUISA
SERGIO CRECCHI		SERGIO CRECCHI
MAZZOLI FRANCA	CRECCHI SERGIO	CRECCHI SERGIO
COLOMBANI GIULIANO		COLOMBANI GIULIANO
MARCO RUSSO		MARCO RUSSO
FERRARI ANNA		FERRARI ANNA
MUSSI MANUELA		MUSSI MANUELA
TONCELLI MICHELA	DE LUSSI MARCO	DE LUSSI MARCO
GIANARDI FRANCESCA		GIANARDI FRANCESCA
PAPA GLORIA		PAPA GLORIA
CUMMARA FRANCESCO		CUMMARA FRANCESCO
TIRACKE SILVIA		TIRACKE SILVIA
VACCAROLE SARA		VACCAROLE SARA
COSENA GIAN		COSENA GIAN
Klotz Andrea		Klotz Andrea
Rogobete Constantin		Rogobete Constantin
Rogobete Gabriela		Rogobete Gabriela
FRANCESCO DIAMANTO	Bullati Giuliano	Bullati Giuliano
GHERARDI ATTILIO	GHERARDI GIULIANA	GHERARDI GIULIANA
LIBARDO CRISTINA		LIBARDO CRISTINA
ARON LUCA	Vesconi Massimo	Vesconi Massimo
ARON LUCA		ARON LUCA
ROBERTO BERTUCCI	CARRO GIADA	CARRO GIADA
ROBERTO BERTUCCI		ROBERTO BERTUCCI

Anna Bertucci

Anna Bertucci

Associazione Pubblica Assistenza Croce Rosso Bianca Lerici - ODV
 Assemblea dei soci del giorno 31 marzo 2019

FOGLIO PRESENZE

Soci	Delega	Firma
SPINELLO ANDREA		
SPINELLO ANDREA	← TONELLI GIOVANNI	
SCHIAFFINI ENITA		
SCHIAFFINI ENITA	→ DONATO ANNUNZIATA	
CIRSONE PATRIZIA	→ ALESSANDRA LORENZO	
CIRSONE PATRIZIA		
ZACCAGNA MICHELE		
LISI JUANITA		
BRICCO GIOVANNI	LISI JUANITA	
BERNOLUCCI MAURIZIO		
BERNOLUCCI MAURIZIO	STEFANINI GIANNI	
BERNOLUCCI MAURIZIO	STEFANINI GIANNI	
LISI JUANITA	BERNOLUCCI MAURIZIO	
PALATO CHIARA		
DE LUCA SUOMITA	DE LUCA SUOMITA	
PIVELLI ORESTE		
COSTI MAURO		
BASADOMUS RODOLFO		
BASADOMUS RODOLFO	BOCCINI ANGELO	
PASANO GIORGIO		
BRACCIO MARGHERITA		
ROFFO LUIGI		
MUSSETT RICHARDO	MUSSETT	
MUSSETT MICHELE	MUSSETT RICHARDO	
MICHELE ZACCAGNA	CHIARA PALATO	

11/11/2019

Bianca Lerici

Allegato "A" al n. 6.931 di Repertorio e al n. 3.144 di Raccolta sub "B"

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

1. È costituito conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Pubblica Assistenza Croce Rosso Bianca", che assume la forma giuridica di Associazione.

2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lerici (SP). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

5. L'emblema dell'Associazione è costituito dalla scritta PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSSO BIANCA con al centro la doppia Croce

Rosso e una Bianca (interna) contornata, a sinistra, dalla lettera P e da un ramo d'alloro, segno d'immortalità, mentre, a destra, dalla lettera A e da un ramo di quercia (emblema di forza, di potenza, di nobiltà e d'animo forte) e sotto, alla base della croce la scritta su due righe LERICI 1899. Inoltre entrambe le fronde sono legate alla base da un nastro tricolore ad esprimere l'appartenenza della Associazione Pubblica Assistenza Croce Rosso Bianca - ODV all'Italia. La scritta latina "Subsidio infirmorum" (come il motto "Charitas" apposto sul vessillo sociale) completa il logo per indicare la missione della ODV fra la nostra gente.

6. La durata dell'Associazione Pubblica Assistenza Croce Rosso Bianca – ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal comma 3 art. 17.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche

associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

- | | |
|----|---|
| f) | Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali; |
| g) | Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto. |

Art. 4 - Attività

- | | |
|----|--|
| 1. | Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.: |
| a) | interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; |
| b) | interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi. |
| c) | prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del |

6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione

di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni

emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed

all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28

marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e

informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di

rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei

suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con

organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle

condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991,

n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali.

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria

memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del

patrimonio documentale;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia;

m) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purchè riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei

limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4. L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..

5. L'Associazione può, inoltre, esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

5. Ogni volontario sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

1. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, i regolamenti ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo che, entro sessanta giorni, esamina la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci, solo dopo che lo stesso avrà

versato la quota stabilita dall'Assemblea, e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

5. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, non occasionale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6. I soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

7. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:

a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e

	dai regolamenti associativi;	
	b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;	
	c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;	
	d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;	
	e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;	
	f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;	
	g) Essere informati sull'attività associativa;	
	h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;	
	i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.	
	Art. 8 – Doveri	
	1. I soci sono tenuti a:	
	a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;	
	b) Versare la quota associativa;	
	c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;	
	d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.	

2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

a) Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;

b) Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

c) Per esclusione, quando il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

d) Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.
3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. Dalle quote associative versate dai soci;

b. Da contributi di privati;

c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;

d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;

h. Da attività di raccolta fondi;

i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;

l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;

o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

Art. 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione composto da beni mobili ed immobili e comprensivo delle entrate di cui all'art. 12 è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di

controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) il Collegio dei probiviri.

1. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

2. E' convocata dal presidente tramite avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail, pec, fax, unitamente a manifesto da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del

giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei

consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 – Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. Determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. Definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. Approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea comprese eventuali modifiche;
- g. Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
- h. Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

i. Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il

Collegio dei Probiviri e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina

sia obbligatoria per legge;

j. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove nei loro confronti le azioni relative;

k. Delibera sulla esclusione degli associati.

l. Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal

Consiglio direttivo o dal consigliere allo scopo delegato;

m. Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;

n. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o

dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

a. Sulle modifiche dello statuto sociale;

b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 20– Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto di 7 (sette) membri, nei limiti deliberati

preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti

del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei

requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382

del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte

dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente

che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di

impedimento, il segretario ed il tesoriere.

4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e

comunque quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta

da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con

avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i

componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione,

salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di

particolari motivi di urgenza.

6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine

del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il

medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede

sociale.

7. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del

segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

8. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi,

debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti,

seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non

disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione

salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata

ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il

voto del consigliere nominato per cooptazione.

9. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei

componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

10. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

11. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la ri elezione degli organi medesimi

Art. 21 – Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del Dlgs1.117/17 e s.m.i ed in particolare:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 23 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, e convoca l'Assemblea dei soci.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono

esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile

Art. 24 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 25 Revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia

stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'Amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili di cui ne accerta la regolare tenuta.

Art. 26 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti anche fra i non soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti. Il Presidente convoca e presiede i lavori e, in caso d'assenza, il Collegio è presieduto dal membro più anziano d'età.

3. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 27 Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:

a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività

in modo non occasionale;

b) Il libro degli associati;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 28– Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 – Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art. 20 comma 9 del presente Statuto.

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

3. Il presidente, in fase transitoria, può effettuare modifiche allo statuto

suggerite dai funzionari di Regione perché il medesimo venga approvato ed inserito nell'apposito registro, senza ricorrere all'assemblea straordinaria

Art. 30 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Cesare Battistelli

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

(COPIE DIGITALI) Certificazione di conformità di copia digi-

tale a originale analogico (Art.22, comma 1 d.lgs. 7 marzo

2005, n.82 art.68-ter, legge 16 febbraio 1913 n.89).

Certifico io sottoscritto, Dott.Niccolo Massella Ducci Teri,

Notaio in La Spezia con studio in Via Tommaseo n.28, iscrit-

to al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e

Massa, mediante apposizione al presente file della mia firma

digitale, che la presente copia composta di numero trenta pa-

gine contenute in un supporto informatico, è conforme al do-

cumento originale al mio repertorio 6931/3144 del 31/03/2019

firmato a norma di legge.

La Spezia, nel mio studio in Via Tommaseo n. 28 il giorno no-

ve aprile duemiladiciannove.

File firmato digitalmente dal Dr. Niccolo Massella Ducci Te-

ri, Notaio.